

OGGETTO: RIDEFINIZIONE REGRESSIONE TARIFFARIA UNICA ANNO 2011 - MACROAREA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

IL DIRETTORE DEL U.O.C. DIREZIONE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DS 57

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. DIREZIONE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DS 57** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il Coordinatore del Tavolo Tecnico

Alla stregua della istruttoria compiuta dal Direttore del Distretto 57 nonché Coordinatore del Tavolo Tecnico, con nomina giusta delibera n.202 del 02/03/2018 del Direttore Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal responsabile Dirigente proponente a mezzo di sottoscrizione della presente;

dichiarata altresì espressamente con sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, con conseguenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190;

Premesso che

- con deliberazione regionale n. 2451 del 01/08/2003, avente ad oggetto: “Determinazione dei volumi di prestazioni sanitarie da assicurare per l’anno 2003 e dei correlati limiti di spesa ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1272 del 28 marzo 2003”, la Giunta Regionale della Campania stabiliva che il numero di prestazioni ed i correlati fatturati eccedenti il tetto assegnato, sarebbero stati remunerati attraverso l’istituto della Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.);
- l’istituto della R.T.U. è stato confermato anche nelle successive deliberazioni regionali (n. 048/03, n. 2157/05, n. 1843/05, n. 800/06, n. 517/07, n. 1268/08 e n. 1269/09);
- la ASL Napoli 3 Sud nasce dalla fusione delle ex AA.SS.LL. Napoli 4 e Napoli 5, per effetto delle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 550 e 551 del 20.03.2009, e successivi DD.CC.AA. n. 98 e 100 anno 2012, e che, pertanto, è stato necessario un periodo di transizione, propedeutico all’unificazione delle metodologie di monitoraggio e di calcolo utilizzate nelle suddette ex AA.SS.LL. per la definizione della R.T.U che ha creato ritardi anche nella definizione dei consuntivi degli anni successivi alla riunificazione suddetta;
- la DGRC n.24 del 05/04/2011 ha assegnato alla A.S.L. Napoli 3 SUD per l’anno 2011 relativamente alla Macroarea di Assistenza Specialistica Ambulatoriale Esterna da Privati un limite di spesa complessivo di **€ 63.324.000,00;**
- la suddetta deliberazione regionale ha stabilito che le ASL, sulla base della programmazione dei volumi e dei correlati limiti di spesa stabiliti per macroarea, definiranno la suddivisione degli stessi per branca e/o tipologia di prestazioni, tenendo conto dei dati reali di fabbisogno delle diverse prestazioni sanitarie;
- è necessario procedere all’applicazione dell’istituto della regressione tariffaria ai sensi della D.G.R.C. n. 1268/08;

Considerato che:

- con deliberazione del Direttore generale n. 606/2014 si è proceduto alla definizione della RTU 2010;
- successivamente, con deliberazione del Direttore Generale n. 892 del 16/12/2014, si procedeva alla presa d’atto dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4336/2014 nella quale veniva riconosciuto alla struttura Centro Medico Oplonti (CMO) la possibilità di effettuare PET nell’anno 2009 e, pertanto, si disponeva di effettuare un ricalcolo della RTU 2009 per le sole branche di Medicina Nucleare e radiodiagnostica;
- nel verbale del Tavolo Tecnico del 05/06/2015 veniva stabilito che si sarebbe proceduto al ricalcolo anche della RTU 2010, disposta con delibera 606/2014 per le brache di Medicina Nucleare e radiodiagnostica;
- le associazioni di categoria hanno rappresentato numerosi rilievi, in tempi diversi e non sempre esplicitati in maniera univoca, creando numerose difficoltà nella stesura di un documento finale condiviso da entrambe le parti, pubblica e privata, rallentando notevolmente il percorso di elaborazione dello stesso, tant’è che sono state necessarie numerose riunioni del Tavolo Tecnico, al fine di rideterminare la RTU anno 2010 limitatamente alle branche di Medicina Nucleare e Radiologia Diagnostica;

- pertanto, solo in data 18.04.2018 con la Deliberazione n. 337 si è proceduto alla parziale modifica della deliberazione n. 606/2014, avente ad oggetto la definizione della RTU anno 2010 – macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale, limitatamente alle branche di Medicina Nucleare e di Radiologia Diagnostica;
- di seguito si è provveduto ad elaborare le deliberazioni n. 509 del 22.06.2018 (Definizione RTU anno 2011) e n. 796 del 15.10.2018 (Definizione RTU 2012);

Atteso che:

- con i ricorsi depositati innanzi al Tar Campania Napoli e poi riuniti (recanti i nn. di rr.gg. 2767/2018, 3819/2019 e 4847/2019), la Casa di Cura Maria Rosaria, centro accreditato con l'Asl Napoli 3 SUD, chiedeva l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale p.t. dell'ASL Na 3 Sud n. 337 del 18.4.2018, avente ad oggetto la *“Parziale modifica della deliberazione del Direttore Generale n. 606 dell'11/08/2014- Ridefinizione della RTU anno 2010- Macroarea di assistenza specialistica Ambulatoriale, limitatamente alle branche di Medicina Nucleare e di Radiologia Diagnostica e del verbale del Tavolo Tecnico per la Macro Area Assistenza Specialistica Ambulatoriale, del 04/04/2018 -allegato A) della deliberazione 337/2018”* nonché dell'allegato tabulato contenente *“DATI RTU 2010 - Medicina Nucleare”*, e per l'effetto l'annullamento delle delibere nn. 509/2018 e 796/2018, che definivano rispettivamente la RTU anno 2011 e la RTU anno 2012;
- con delibera del Direttore Generale dell'Asl Napoli 3 Sud n. 801 del 27.10.2020, l'azienda prendeva atto del verbale del tavolo tecnico aziendale del 09.10.2020 che stabiliva, in riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3806/2020, di procedere all'annullamento della delibera n. 337/2018 (RTU anno 2010) per le branche di Medicina Nucleare e Radiologia Diagnostica e di procedere alla convocazione del tavolo tecnico per la rideterminazione della relativa RTU;
- successivamente il Tar Campania Napoli con sentenza n. 56 del 05.01.2021, nel prendere atto che la delibera n. 337 del 2018 era stata annullata con delibera n. 801/2020 dell'Asl Napoli 3 Sud, accoglieva i ricorsi n. 3819/2019 e 4847/2019, annullando i provvedimenti impugnati, ovvero le delibere nn. 509/2018 e 796/2018, motivando il predetto annullamento in virtù dell'errore esistente nella delibera n. 377/2018, che aveva posto una errata base di calcolo, a distanza di anni, per la Medicina Nucleare e Radiologia Diagnostica;
- con deliberazione n. 740 del 2022 il Direttore Generale dell'ASL Napoli 3 Sud prendeva atto della sentenza n. 56 del 2021 pronunciata dal TAR Campania Napoli e procedeva ad annullare le delibere n. 509 del 2018 e 796 del 2018 invitando il Coordinatore del Tavolo Tecnico della Specialistica Ambulatoriale a convocare il Tavolo tecnico per la rideterminazione della R.T.U. anni 2011 e 2012.

Che con nota prot. n. 0083920 del 26.04.2023 il Coordinatore del tavolo tecnico per la specialistica ambulatoriale convocava le associazioni di categoria partecipanti al tavolo tecnico per il giorno 02.05.2023.

Dato atto che la definizione della suddivisione del tetto complessivo per branca è stata esaminata ed approvata durante il Tavolo Tecnico del 02.05.2023 (**all.1**) e che quest'ultimo ha rilevato quanto segue:

- ✓ dall'analisi e dalla lavorazione dei dati è risultato che per le branche a visita, cardiologia, Diabetologia, Radioterapia non vi sono state modifiche dei dati esaminati;
- ✓ che, per la branca di Radiologia Diagnostica, i dati relativi all'anno 2010 presenti nella Delibera n. 738/2022 sono stati confrontati con quelli presenti nella Delibera n. 509/2018, e non sono modificati;
- ✓ che per la branca di Medicina Nucleare, i dati di partenza presenti nella Delibera n. 738/2022 sono variati, per tale motivo si è proceduto ad aggiornare tutte le lavorazioni così come riportato in tabella:

	Codice	Descrizione Erogatore	Delibera 337/2018		Delibera 738/2022	
			Prestazioni riconosciute anno	Fatturato netto riconosciuto anno	Prestazioni riconosciute anno	Fatturato netto riconosciuto anno
	008442	C.M.O. S.R.L. - CORSO UMBERTO I 68 T. ANNUNZ.	6.210	1.745.120,21 €	5.107	1.496.443,00 €
	008621	CASA DI CURA MARIA ROSARIA S.P.A.	4.457	1.463.731,55 €	5.273	1.756.284,00 €

- ✓ che alla luce dei dati sopra riportati sono stati analizzati i dati del 2011 per verificare se i nuovi limiti 2010 introducono eventuali decurtazioni per OVERSELLING, non considerate nella Delibera 509/2018. Viene verificato che anche con i nuovi limiti introdotti non sussistono alla data di esaurimento, comunicata per il 2011 superamenti per OVERSELLING per nessuna delle due strutture interessate;
- ✓ che per quanto attiene la macroarea della specialistica ambulatoriale si sottolinea che la sentenza del TAR Campania Napoli n. 56 del 05.01.2021, sopra riportata, ha effetto sulle sole Branche di Medicina Nucleare e Radiologia Diagnostica;
- ✓ che per la branca di Patologia Clinica in virtù della sentenza n° 8057/2022 del TAR Campania Napoli è necessario procedere ad una verifica dei dati e delle lavorazioni interessanti la struttura "Laboratorio Analisi Amodio Crescenzo & C. S.A.S", codice STS 701200 (ex LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT. SAPIO FELICE);
- ✓ che è stato verificato che la produzione totale anno 2011 da flusso file C della struttura di cui sopra è pari a n. 24.556 prestazioni;
- ✓ che a seguito delle decurtazioni effettuate dal Distretto (242,35€ pari a 61 prestazioni) le prestazioni utilizzate dalla parte pubblica per le lavorazioni successive RTU 2011 (OVERSELLING E VPM) sono 24.495 prestazioni;

- ✓ che nel 2011 la data di esaurimento comunicata è stata quella del 4/12/2011; per la verifica dell'OVERSELLING, in virtù del periodo omogeneo possono essere messi a confronto solo i periodi fino ad Ottobre (in quanto nel 2010 la data di esaurimento è avvenuta prima). Pertanto per la struttura in argomento sono state confrontate 21.696 prestazioni rese nel 2011 da gennaio ad ottobre, con le 17.943 rese nel pari periodo del 2010 (che aumentate del 10% portano a 19.737 prestazioni). In virtù di tale confronto, viste le controdeduzioni non accettate in sede di Tavolo Tecnico, sono state decurtate alla struttura 1.959 prestazioni per un valore di 8.578,55 € inerenti la voce OVERSELLING PRESTAZIONALE;
- ✓ Successivamente, al netto delle diverse decurtazioni, si è proceduto al calcolo della RTU di macroarea pari al 1,06% che ha comportato una ulteriore decurtazione di 936,18 €;
- ✓ che alla luce di quanto sopra, dopo le dovute verifiche, è stato possibile confermare le lavorazioni effettuate nella branca di Laboratorio per l'annualità 2011 e presentare al Tavolo Tecnico gli elaborati finali per le dovute discussioni e approvazioni;

Alla presente delibera si allega nota metodologica **(All. 2 – All. 2-1)** con la quale sono state esplicitate tutte le operazioni effettuate per la determinazione della RTU, tale nota è stata illustrata in sede di tavolo tecnico e non sono state sollevate osservazioni o proposte di modifica come si evince dal verbale del 02/05/2023 **(All. 1)**, inoltre, si allega il documento finale con relative tabelle **(all. 3)**.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di

- ✓ di prendere atto che la definizione per l'esercizio 2011 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie di Assistenza Specialistica Ambulatoriale sono stati definiti dalla DGRC n.24 del 05/04/2011;
- ✓ di prendere atto della nota metodologica di cui all'allegati 2 e 2-1 che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- ✓ di prendere atto del verbale della seduta del tavolo tecnico del 02/05/2023 che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale (All. 1);
- ✓ di prendere atto delle tabelle RTU anno 2011 che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono anch'esse parte integrante e sostanziale (All. 3);
- ✓ di dare mandato al Coordinamento del Tavolo Tecnico proponente di trasmettere il presente atto, che si rende immediatamente eseguibile, ai seguenti soggetti interessati da tale provvedimento: i Dirigenti Responsabili dei Distretti Sanitari ASL NA 3 SUD, al Direttore UOC SCOG, Responsabile UOC GEF, Responsabile UOC Servizio Affari Legali, UOC Assistenza Sanitaria di Base, ai Rappresentanti delle Associazioni di Categoria per la Macroarea di Assistenza Specialistica Ambulatoriale.

Il Servizio proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente Deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti.

Il Direttore U.O.C. DIREZIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO DS 57

BORRELLI AGNESE

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate

– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Amministrativo aziendale

dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate

– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

- ✓ di prendere atto che la definizione per l'esercizio 2011 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie di Assistenza Specialistica Ambulatoriale sono stati definiti dalla DGRC n.24 del 05/04/2011;

- ✓ di prendere atto del verbale della seduta del tavolo tecnico del 02/05/2023 che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale (allegato1);
- ✓ di prendere atto della nota metodologica di cui all'allegato 2 e 2-1 che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- ✓ di prendere atto delle tabelle RTU anno 2011 che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono anch'esse parte integrante e sostanziale (allegato 3);
- ✓ di dare mandato al Coordinamento del Tavolo Tecnico proponente di trasmettere il presente atto, che si rende immediatamente eseguibile, ai seguenti soggetti interessati da tale provvedimento: i Dirigenti Responsabili dei Distretti Sanitari ASL NA 3 SUD, al Direttore UOC SCOG, Responsabile UOC GEF, Responsabile UOC Servizio Affari Legali, UOC Assistenza Sanitaria di Base, UOC Coordinamento socio- Sanitario , i Rappresentanti delle Associazioni di Categoria per la Macroarea di Assistenza Specialistica Ambulatoriale.

Il Servizio proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente Deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.

– Sostituisce la firma autografa)